



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 227 del 12.12.2019

COPIA

**Oggetto: Rimborso spese legali a favore di un ex amministratore, in applicazione dell'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000, a seguito di Sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, numero 165 del 5 settembre 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota dell' 11 aprile 2017, protocollo 9422 del 19 aprile 2017, la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, ha trasmesso, ai fini dell'avvio della relativa procedura di riscossione, copia in forma esecutiva della sentenza di condanna numero 54 dell' 11 aprile 2017, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nell'ambito di giudizio di responsabilità contabile numero 23805 intercorso nei confronti di un ex amministratore del Comune di Sestu;
- i fatti contestati, oggetto del procedimento, sono connessi all'espletamento del proprio servizio, all'assolvimento dei propri compiti istituzionali e si riferiscono al periodo nel quale era assunta la qualifica di ex amministratore;

Visto il Decreto Legislativo 174 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della Legge 07 agosto 2017, numero 124";

Richiamate, in esecuzione della norme di cui sopra:

- la deliberazione di Giunta comunale numero 71 del 2 maggio 2017 con la quale si è proceduto alla individuazione dell'Ufficio competente alla riscossione dei crediti liquidati in Sentenza, rappresentato dal Settore Affari Generali – Organi Istituzionali del Comune di Sestu nonché alla designazione del relativo Responsabile di procedimento di riscossione, nella persona della Dottoressa Sandra Licheri;
- l'atto di intimazione all'adempimento alla Sentenza stessa, avente protocollo numero 14843 del 13 giugno 2017, notificato al debitore in data 15 giugno 2017;
- la nota protocollo numero 15832 del 21 giugno 2017 con la quale l'Ente ha provveduto ad informare la Procura Regionale della Corte dei Conti dell'avvio dell'azione di recupero del credito nonché dell'avvenuta individuazione dell'ufficio amministrativo deputato alla riscossione;
- la comunicazione protocollo 17667 del 12 luglio 2017, integrata con nota protocollo numero 19136 del 28 luglio 2017, con la quale l'ex amministratore ha riferito di avere interposto appello avverso la Sentenza numero 54 del 2017 davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale centrale di Appello;
- la deliberazione di Giunta comunale numero 139 del 1 agosto 2017 con la quale si è stabilito di dichiarare, ai sensi dell'articolo 190, comma 4 del Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, la sospensione dell'efficacia della Sentenza di primo grado in ragione dell'interposizione del gravame in appello;

Dato atto, inoltre, che con la deliberazione di Giunta comunale di cui al punto che precede è stato individuato, ai sensi dell'art. 214, comma 1, del Decreto Legislativo 174 del 26 agosto 2016, e in modifica della deliberazione di Giunta comunale 71 del 2 maggio 2017, quale Ufficio competente alla riscossione dei crediti liquidati in sentenza - nell'ipotesi di conferma della condanna anche in grado di appello - il Settore Contenzioso - Pubblica Istruzione – Cultura e Sport – Servizi Demografici e Biblioteca, indicando quale Responsabile del sudricato Settore, Dottor Pier Luigi Deiana, il responsabile del relativo procedimento di riscossione;

Ricordato anche che, con riferimento al secondo grado di giudizio, l'ex amministratore, con nota protocollo 19136 del 28 luglio 2017, ha comunicato di avere individuato, quale legale prescelto per la propria difesa, l'avvocato Massimo Lai, con studio legale in Cagliari, Via Alagon 1;

Dato atto che:

- con nota protocollo 27214 del 30 settembre 2019, integrata con comunicazione protocollo 29495 del 22 ottobre 2019, l'ex amministratore ha trasmesso copia integrale della Sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello numero 165 del 5 settembre 2019, la quale, disattesa ogni

- contraria istanza, deduzione ed eccezione, ha accolto l'appello da questi promosso assolvendolo da ogni addebito formulato nei suoi confronti dalla Procura Regionale;
- con la suddetta comunicazione, pertanto, l'ex amministratore ha altresì richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio, quantificate in euro 4.544,30, trasmettendo a tal fine le seguenti fatture munite di quietanza da parte del proprio difensore:
    - fattura 19 del 2 maggio 2017, per un totale di euro 700,00;
    - fattura 22 del 1 giugno 2017, per un totale di euro 648,80 (entrambe riferite al primo grado del giudizio contabile);
    - fattura 51 del 21 ottobre 2019, per un totale di euro 3.195,50 (riferita al secondo grado del giudizio contabile);

Precisato peraltro che:

a) nella Sentenza in esame viene disposta a favore dell'appellante assolto la liquidazione di onorari e diritti di difesa nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per un totale di euro 2.188,68 (somma pertanto comprensiva di Iva, Cassa forense e rimborso spese forfettarie);

b) tale liquidazione è avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 543 del 1996, convertito nella Legge 639 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni (ora articolo 31 del Decreto Legislativo 174 del 2016 "Codice di Giustizia Contabile");

c) l'articolo 3, comma 2-bis del Decreto Legge sopraccitato stabilisce che, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza;

d) l'articolo 31 del Decreto Legislativo 174 del 2016 "Codice di Giustizia Contabile" sopraccitato statuisce che: "Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa";

Ritenuto, in esclusiva armonia con la Sentenza assolutoria, della giurisprudenza in materia (si veda, per esempio, tra le ultime, la Sentenza Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 461/2019), nonché della richiamata normativa sul punto, di dovere rimborsare all'istante unicamente la somma liquidata nella sentenza stessa, pari a euro 2.188,68 comprensiva degli accessori di legge, non potendo l'amministrazione comunale sostituirsi al Giudice contabile in tema di statuizione delle spese giudiziali;

Richiamato l'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legge 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge 125 del 6 agosto 2015, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il quale prescrive che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cosiddetto "principio di invarianza finanziaria"), nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 247 del 31 dicembre 2012, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti la Sezione regionale di controllo per la

Basilicata numero 37/2016/PAR la quale – per quanto concerne la clausola d’invarianza finanziaria cui il rimborso delle spese legali agli amministratori deve sottostare – chiarisce che:

1. l'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000 non impone al Comune una spesa obbligatoria, ma facoltizza lo stesso a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili per il rimborso delle spese legali dagli amministratori sopportate, nei casi ammessi dalla norma;
2. il richiamo agli “oneri” a carico della finanza pubblica è da intendersi nel senso che a dover essere salvaguardato è il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio;
3. la necessità della previa programmazione della spesa di bilancio, unitamente alla necessità che vengano previamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, a tutela e a garanzia dell’imparzialità, porta a escludere l’automatica rimborsabilità delle spese che gli amministratori, attuali e passati, possono aver sostenuto per vicende giudiziarie già concluse, poiché *“in sostanza la norma non legittima la pretesa al rimborso delle spese legali pagate dagli amministratori, ma ammette solo che l’ente possa, a sua discrezione e con le cautele richiamate sopra, prevederne la rimborsabilità nei limiti dello stanziamento”*;

Vista la relazione dell'Ufficio Contenzioso del 2 dicembre 2019 relativa al capitolo di uscita numero 507, denominato “Oneri da Contenzioso”, sul quale deve essere imputata la spesa oggetto del presente atto, alla stessa stregua dei rimborsi accordati ai dipendenti comunali ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del CC.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che il riconoscimento della spesa di rimborso non inficia la salvaguardia del complessivo equilibrio finanziario dell’Ente;

Dato atto inoltre che, nell’ipotesi di cui trattasi ricorrono le seguenti condizioni:

- non si ravvisa la presenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- vi è la sussistenza del nesso causale tra funzioni esercitate dall'ex amministratore e i fatti giuridicamente rilevanti, oggetto del procedimento penale a suo carico;
- vi è assenza di dolo o colpa grave, sancita dalla Sentenza di assoluzione;
- risultano rispettati i limiti consentiti dalle norme e dai parametri posti dalla Corte dei Conti con deliberazione numero 37/2016/PAR Sezione regionale di controllo per la Basilicata;
- la sentenza, pur non irrevocabile, deve comunque essere eseguita essendo provvisoriamente esecutiva; l'eventuale (ancorché astratta) interposizione di ulteriori gravami (ovvero revocazione o ricorso per cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione) non sospenderebbero in ogni caso l'esecutività della sentenza (articoli 205 e 208 del citato Decreto Legislativo 174 del 26 agosto 2016);
- la spesa oggetto del rimborso, nel *quantum* individuato dal Giudice, viene rimborsata all'istante nel modo in cui è stabilito dalla stessa Sentenza assolutoria, ai sensi del sopracitato articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 543 del 1996, convertito nella Legge 639 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni (ora articolo 31 del Decreto Legislativo 174 del 2016 "Codice di Giustizia Contabile");

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2018, che approva il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'articolo 11 del Decreto

Legislativo 118 del 2011;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

1. Di autorizzare il rimborso delle spese legali sostenute da ex-amministratore nel procedimento di natura contabile iscritto al numero 23805/2006, conclusosi con Sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello numero 165 del 5 settembre 2019, allegata in copia alla presente, nella misura di euro 2.188,68, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 543 del 1996, convertito nella Legge 639 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni (ora articolo 31 del Decreto Legislativo 174 del 2016 "Codice di Giustizia Contabile") ed ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000;
2. Di dare atto che la spesa troverà copertura sul Capitolo 507 "Oneri da Contenzioso", appartenente al titolo 1, missione 1, programma 11, del Bilancio di Previsione 2019;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso per l'adozione degli atti conseguenti;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 03/12/2019

IL RESPONSABILE  
F.TO PIERLUIGI DEIANA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 03/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/12/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **19/12/2019** al **03/01/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 19/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 03/01/2020

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.12.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO